

A questo articolo unico è stato presentato dagli onorevoli Penserini e Bruschettoni un emendamento che consiste in ciò: alla lettera c) dell'articolo stesso dove è detto: " a coloro che non poterono utilmente invocare... ", si dica invece: " a coloro che non invocarono. "

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Penserini ha facoltà di svolgerlo.

Penserini. Il progetto di legge alla lettera c) dice: " a coloro, che non poterono utilmente invocare i benefici della legge 4 dicembre 1879. " Ora l'emendamento proposto da me e dall'onorevole Bruschettoni consiste nel dire " a coloro che non invocarono i benefici ecc.; " perchè il dire " a coloro che non poterono " costringe poi la Commissione a fare un apprezzamento di fatto per vedere se realmente si trovarono nell'impossibilità morale o fisica di fare la domanda, e quindi implica il pericolo di errori in questo apprezzamento e forse di ineguaglianza di trattamento, non volontario, ma sempre possibile trattandosi di apprezzamenti di fatti non bene conosciuti.

Aggiungo una considerazione, ed è questa:

Dal momento che si estendono i benefici di questa legge alle vedove ed agli orfani, sarebbe ingiusto lasciare poi alcuni di quelli che benemeritarono della patria senza sussidio, solo perchè furono negligenti a presentare la domanda nel primo termine di sei mesi; negligenza del resto ben perdonabile perchè il termine fu breve.

E quantunque la *presunzione* sia che tutti i cittadini devono conoscere le leggi, pure in realtà questa presunzione è una delle tante finzioni colle quali si regola e governa il mondo.

Io anzi a questo proposito faccio una raccomandazione al Ministero, che voglia, nel pubblicare questa nuova legge, fare in modo che ne sia diffusa il più che sia possibile la notizia.

Depretis, presidente del Consiglio. La pubblicazione si fa per mezzo dei sindaci.

Penserini. S'intende che la pubblicazione si fa per mezzo dei sindaci, ma sono necessari, oltre la consueta pubblicazione, avvisi speciali.

Vi è della buona gente la quale ignora questo beneficio e lascia decorrere il termine.

Spero quindi che la Commissione e il Ministero vorranno accettare il nostro emendamento che consiste appunto nel togliere di mezzo tutte le questioni di apprezzamento se le persone interes-

sate fossero state in tempo o no a fare le loro domande.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Evidentemente quando una legge concede un termine, il termine è di rigore. Quando una legge posteriore proroga questo termine, d'ordinario lo proroga a beneficio di coloro che per una causa legittima, qualunque essa siasi, non avessero potuto godere del diritto loro concesso nel termine stabilito.

A questi criteri s'informa la disposizione, di chi ora si discute. La Commissione però potrà essere larghissima nei suoi giudizi. Riterrà come impedimento l'ignoranza della legge, la lontananza ecc., e non vorrà una prova precisa e categorica di un impedimento, o morale, o fisico, o materiale, da giustificarsi con documenti. La Commissione userà di un prudente arbitrio; esaminerà le circostanze dei fatti; si convincerà che il richiedente ha diritto al sussidio accordato dalla legge, e non sarà severa nel richiedere le prove dell'impossibilità della presentazione della domanda nel termine prescritto dalla legge anteriore.

Quindi l'effetto pratico voluto dall'onorevole preopinante si otterrà nello stesso modo. La Commissione sarà, io credo, molto larga nell'ammettere queste nuove domande durante la proroga che si concede, ma ammettendo l'emendamento dell'onorevole Penserini si verrebbe a distruggere il criterio legislativo del provvedimento che si discute.

Per questo io spero di aver consenziente anche la Commissione nel pregare l'onorevole Penserini di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Chiedo ora l'avviso della Commissione su questo emendamento.

Picardi. (Della Commissione) La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Penserini; e per indicarne la ragione giovami spiegare quale fu il concetto, cui si ispirava nel formulare il capoverso designato colla lettera c) dello articolo unico di questa legge.

La Commissione fa riflettere ai proponenti lo emendamento che, ove esso venisse approvato anzichè più larga, la legge sarebbe meno favorevole ai superstiti delle patrie battaglie. Imperocchè noi abbiamo una quantità d'individui, i quali avrebbero avuto diritto alla pensione, e i quali presentarono la loro domanda per chiederla, ma la videro respinta perchè non presentata in tempo. Ora, torna evidente che costoro sarebbero esclusi con l'accettazione dello emendamento, imperocchè con esso si vuole accordata la pensione a coloro